

## **In materia di mutamento delle circoscrizioni dei Comuni**

Corte costituzionale, 9 giugno 2010, n. 214

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce avverso la legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973 n. 26, recante le "Norme in materia di circoscrizioni comunali", come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986 n. 28, recante la "Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali".

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge regionale in esame, nel testo aggiunto dall'art. 1 della legge della regionale n. 28/1986 in riferimento all'art. 133 della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede che una modifica territoriale «effetto di permuta e/o di cessione di terreni» fra Comuni confinanti, che siano tra loro d'accordo e che anche abbiano regolato d'intesa tra loro «i rapporti patrimoniali ed economico finanziari», possa intervenire mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Ad avviso del giudice a quo, che deve fare applicazione di tale previsione normativa in giudizio, con una disposizione del genere si derogherebbe a quanto previsto del secondo comma dell'art. 133 Cost., secondo cui le modifiche delle circoscrizioni comunali debbono essere decise da leggi regionali, sentite le popolazioni interessate. Pertanto, la norma risulterebbe in contrasto con la disposizione costituzionale su richiamata.

Argomentazioni della Corte:

Il giudice costituzionale afferma che la norma impugnata introducendo un procedimento semplificato, ai fini della modifica delle circoscrizioni comunali nella Regione Puglia, limitatamente al caso in cui essa derivi da permuta e/o da cessione di terreni voluta dalle due amministrazioni comunali confinanti contrasta con l'art. 133, comma 2, Cost, dal momento che non prevede i due requisiti richiesti, invece, dalla norma costituzionale impugnata, ovvero la legge regionale ed il referendum consultivo. Si tratta, infatti, di due requisiti obbligatori per le Regioni, per cui non sono ammesse deroghe per ipotesi ritenute di minor rilievo.

Inoltre, la norma in questione contrasta anche con la legislazione statutaria regionale, posto che lo Statuto della Regione, adottato con la legge regionale 7/2004 in conformità al dettato costituzionale ed alla richiamata giurisprudenza costituzionale, detta una disciplina uniforme sia per l'istituzione mediante legge di nuovi Comuni, sia per i mutamenti delle loro circoscrizioni e denominazioni ed ha previsto la necessità di previe idonee forme di partecipazione delle popolazioni interessate.

La disposizione impugnata, pertanto, non può che essere interpretata come elusiva della speciale procedura prescritta dal secondo comma dell'art. 133 Cost., a garanzia della partecipazione popolare al procedimento e della necessaria assunzione di responsabilità in questa materia da parte del massimo organo rappresentativo della Regione, mediante l'approvazione di un'apposita legge.

La Corte nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma in questione ha esteso tale giudizio, in applicazione della dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche ad ulteriori disposizioni regionali, di analogo contenuto, dato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della sola disposizione censurata non sarebbe da sé sola idonea a rimuovere integralmente un vizio, in parte riprodotto dalla legislazione regionale in materia.

#### Decisione della Corte:

La Corte dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali);

b) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, lettera f), della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come modificato dall'art. 2 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 26 (Modifica alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo), limitatamente alle parole: «quando manca l'accordo dei Comuni interessati»;

c) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 26 del 1973, come modificato dall'art. 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26, Norme in materia di circoscrizioni comunali), limitatamente alle parole: «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.».

#### Giurisprudenza richiamata:

- Sull'obbligo di procedere alla consultazione referendaria: Corte cost. sentenze nn. . 204/1981, 107/1983, 279/1994.